



## **Indice**

- Art. 1 – Parco dei tratturi della Puglia
- Art. 2 - Attuazione del Piano Comunale dei Tratturi
- Art. 3 - Tutela generale dell'ambiente e del paesaggio
- Art. 4 – Elaborati costituenti il Piano Comunale dei Tratturi
- Art. 5- Efficacia degli elaborati del Piano Comunale dei Tratturi
- Art. 6 - Efficacia delle NTA
- Art. 7 – Attuazione del PTC
- Art. 8 – Obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione dei tratturi
- Art. 9- Definizione delle aree armentizie
- Art. 10- Regime di tutela
- Art. 11 - Indirizzi di orientamento mirati alla specificazione del raggiungimento degli obiettivi di piano
  - 11.1. Indirizzi di tutela
  - 11.2. Direttive di tutela
- Art. 12- Prescrizioni di base
  - 12.1. Beni diffusi del paesaggio agrario
    - 12.1.1. Prescrizione di base
  - 12.2. Zone archeologiche
    - 12.2.1. Prescrizione di base
- Art. 13. Aree tratturali prive di interesse archeologico
- Art.14- Indicatori di qualità e procedure
- Art.15- Le regole di “buona pratica”

### **Art. 1 – Parco dei tratturi della Puglia**

La l.r. n.29/2003 sancisce che i tratturi, “in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”, vanno a costituire il “Parco dei tratturi della Puglia”.

Il “Parco dei tratturi della Puglia”, è gestito dall’Ufficio Parco e dalla sua struttura tecnica regionale.

L’Ufficio Parco, verifica la procedura e la formazione dei singoli Piani Comunali dei Tratturi e, attraverso un sistema informativo territoriale, ne coordina le attività e l’attuazione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi di piano.

### **Art.2 - Attuazione del Piano Comunale dei Tratturi**

Il Piano Comunale dei Tratturi, ai sensi della l.r. n.29/23.12.2003 e della l.r. n.20/27.07.2001, si configura come un PUE, Piano Urbanistico Esecutivo, e si attua attraverso:

- la definizione (individuazione e perimetrazione) dei tronchi armentizi e la loro articolazione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 29/2003;
- la definizione del regime di tutela e quindi la individuazione per ogni categoria di tronco armentizio dell’area di pertinenza (AP) e della conseguente area annessa (AA), ai sensi dell’art.5.06 e dell’art. 5.07 del Piano Urbanistico Territoriale tematico/Paesaggio della Regione Puglia.

### **Art. 3 - Tutela generale dell’ambiente e del paesaggio**

L’ambiente, sia nell’aspetto naturale che in quello assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dagli uomini (il paesaggio), è un bene di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri Organi competenti a livello regionale e statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.

Qualsiasi progetto e qualsiasi intervento comportante trasformazione edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.

### **Art. 4 – Elaborati costituenti il Piano Comunale dei Tratturi**

In conformità alla l.r. n.29/2003 ed alle conseguenti “Linee guida” dell’Ufficio Parco Tratturi Regionale, il PTC del Comune di Corato è costituito dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- a. Relazione;
- b. Norme Tecniche di Attuazione;
- c. Elaborati grafici: analisi
  - c.1. *Sistema di area vasta*
    - c.1.1. Inquadramento territoriale: carta dei tratturi
    - c.1.1a. Inquadramento territoriale scala 1:50.000
    - c.1.1b. Inquadramento territoriale (ortofoto) scala 1:25.000
    - c.1.2. Sistema dei vincoli
      - c.1.2.a. Putt/P -Sist. della strat. storica dell’insed. scala 1:25.000
      - c.1.2.b. Putt/P -Sistema botanico vegetazionale scala 1:25.000
      - c.1.2.c. Putt/P -Sistema geomorf. idrogeologico scala 1:25.000
      - c.1.2.d. Sistema delle aree protette scala 1:25.000
    - c.1.3. Strumentazione urbanistica comunale vigente scala 1:25.000
      - c.1.3.1. Strumentazione urbanistica comunale vigente scala 1:5.000
    - c.1.4a/b/c. Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000
  - c.2. *Sistema territoriale locale*  
Tratturo n.18 (Barletta - Grumo)

c.2.1a. Inquadramento territoriale (ortofoto su catastale e AEFG)	scala 1:2.000
c.2.1b. Carta dell'uso del suolo	scala 1:5.000
c.2.1c. Carta della proprietà demaniale	scala 1:2.000
<u>Tratturo n.94 (Via Traiana)</u>	
c.2.2a. Inquadramento territoriale (ortofoto su catastale e AEFG)	scala 1:2.000
c.2.2b. Carta dell'uso del suolo	scala 1:5.000
c.2.2c. Carta della proprietà demaniale	scala 1:2.000
<u>Tratturello n.68 (Corato - Fontanadogna)</u>	
c.2.3a. Inquadramento territoriale (ortofoto su catastale e AEFG)	scala 1:2.000
c.2.3b. Carta dell'uso del suolo	scala 1:5.000
c.2.3c. Carta della proprietà demaniale	scala 1:2.000
<u>Tratturello n.19 Canosa - Ruvo)</u>	
c.2.4a. Inquadramento territoriale (ortofoto su catastale e AEFG)	scala 1:2.000
c.2.4b. Carta dell'uso del suolo	scala 1:5.000
c.2.4c. Carta della proprietà demaniale	scala 1:2.000
<i>c.3. Rilievo fotografico</i>	
c.3.1. Tratturo n.18 (Barletta - Grumo)	scala 1:5.000
c.3.2. Tratturello n.94 (Via Traiana)	scala 1:5.000
c.3.3. Tratturello n.68 (Corato - Fontanadogna)	scala 1:5.000
c.3.4. Tratturello n.19 Canosa - Ruvo)	scala 1:5.000
 d. Elaborati grafici: progetto	
d.1. Sistema delle aree armentizie e delle risorse paesaggistiche	scala 1:25.000
d.2. Tratturo n.18 (Barletta - Grumo): Carta delle aree armentizie e regime di tutela	scala 1:2.000
d.3. Tratturo n. 19 (Canosa - Ruvo): Carta delle aree armentizie e regime di tutela	scala 1:2.000
d.4. Tratturo n. 68 (Corato - Fontandogna): Carta delle aree armentizie e regime di tutela	scala 1:2.000
d.5. Tratturo n. 94 (Via Traiana): Carta delle aree armentizie e regime di tutela	scala 1:2.000
d.6. Progetto: Schema direttore	scala 1:25.000
d.7. Schede progetto e abaco funzionale	scale varie

### **Art. 5- Efficacia degli elaborati del Piano Comunale dei Tratturi**

Le tavole, costituenti le “basi” cartografiche su cui sono state riportate le analisi e su cui è stato costruito il progetto del Piano Comunale dei Tratturi, derivano da quelle in possesso del Comune; dalla traslazione adeguata delle tavole del Putt/p della Regione Puglia; dagli studi specialistici e da rilievi diretti dello stato dei luoghi.

Esse, conseguentemente, non costituiscono documentazione esaustiva della situazione dei luoghi, ma vanno considerate esclusivamente come supporti cartografici per le analisi e per il progetto del Piano Comunale dei Tratturi.

Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:2.000 prevalgono su quelle in scala 1:5.000; le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:5.000 prevalgono su quelle in scala 1:10.000; quelle delle tavole in scala 1:10.000 prevalgono su quelle in scala 1:25.000; analogamente, quelle delle tavole in scala 1:25.000 prevalgono su quelle in scala 1:50.000.

In caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche.

I contenuti della Relazione e dei suoi inserti ed allegati, non producono effetti normativi e/o prescrittivi, dovendosi ritenere soltanto “illustrativi” del progetto del Piano Comunale dei Tratturi.

Sono da ritenersi prescrittivi, di contro, i contenuti degli elaborati d1, d2, d3, d4, d5, d6 e le NTA.

D’ora in avanti il Piano Comunale dei Tratturi sarà indicato con il solo “PTC”.

## **Art. 6 - Efficacia delle NTA**

Il contenuto normativo del PTC si articola in:

- obiettivi: generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione dei tratturi e dei contesti paesaggistici attraversati;
- indirizzi: di orientamento mirati alla specificazione del raggiungimento degli obiettivi di piano ed alle modalità di attuazione del piano;
- prescrizioni di base: mirate al raggiungimento del livello di salvaguardia definito dal piano, immediatamente vincolanti, che costituiscono variante rispetto a tutti gli strumenti urbanistici vigenti o in corso di formazione (che vanno osservate da tutti gli operatori privati e pubblici come livello minimo di attuazione);
- direttive: di regolamentazione per le procedure, per le modalità di intervento e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio.

I contenuti normativi indicati hanno diversa efficacia rispetto alle categorie dei tronchi armentizi ed alla loro articolazione ai sensi dell'art. 2 della l.r. 29/2003 individuata dal PTC, e di conseguenza rispetto alla definizione del regime di tutela ai sensi delle Nta del Putt/p della Regione Puglia.

## **Art. 7 – Attuazione del PTC**

L'attuazione del Piano si può concretizzare attraverso progetti e/o opere di enti territoriali (Regione, Province e Comuni) o di enti pubblici e privati che vogliono svolgere attività di promozione, nei diversi settori economici e sociali, mirate alla valorizzazione del Parco Tratturi.

Gli enti territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano con :

- strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al PTC;
- strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei valori paesistici;
- piani di intervento di recupero territoriale;
- rilascio delle autorizzazioni secondo quanto disposto dal PTC;
- finanziamento di tutte quelle attività, pubbliche e private, mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo del Parco Tratturi, attuando gli obiettivi e gli indirizzi del PTC.

Gli enti pubblici e privati in genere possono promuovere, finanziare o attingere a finanziamenti pubblici e privati per l'attuazione di progetti e lo sviluppo di attività mirate alla valorizzazione del Parco.

Qualsiasi intervento proposto da enti pubblici o privati inerente le aree sottoposte al PTC, deve essere preventivamente approvato dall'Ufficio Parco.

## **Art. 8 – Obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione dei tratturi**

La rete armentizia del territorio comunale di Corato, costituisce un sistema omogeneo di riconosciuta importanza sia dei beni dal punto di vista storico-culturale e testimoniale, sia per il circostante assetto paesistico e ambientale.

Le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Piano Comunale dei Tratturi, si applicano su tutto il territorio comunale e costituiscono gli strumenti per disciplinare i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di:

- tutelare il paesaggio in generale, ed il paesaggio storico in particolare;
- tutelare l'identità storica e culturale dei luoghi;

- promuovere la valorizzazione del bene paesaggio;
- salvaguardare la pubblica utilità dei beni paesaggistici;
- salvaguardare l'integrità fisica, e di fruizione del bene;
- definire le eventuali modificazioni fisiche, di ripristino e di uso compatibili con la salvaguardia;
- incentivare le attività tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia, determinano sviluppo sociale ed economico della comunità;

#### **Art. 9- Definizione delle aree armentizie**

Il PTC, definisce e perimetra i tronchi armentizi ai sensi dell'art. 2 della l.r. 29/2003, in:

- a) tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonchè la loro destinazione in ordine alle possibili fruizioni turistico-culturali (che possono costituire in sede di redazione regionale il Parco Tratturi);
- b) tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
- c) tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

#### **Art.10- Regime di tutela**

Per i tronchi tratturali di categoria "a" e "b" di cui all'art.9 delle presenti NTA, il PTC individua e sottopone a tutela:

- l'area di pertinenza del tronco tratturale (AP), intesa quale area direttamente impegnata dal bene archeologico;
- l'area annessa del tronco tratturale (AA), costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva.

#### **Art. 11 - Indirizzi di orientamento mirati alla specificazione del raggiungimento degli obiettivi di piano**

##### **11.1. Indirizzi di tutela**

Nei contesti armentizi (AP + AA), individuati nel PTC come categoria "a" di cui all'art.9 delle presenti NTA, si deve perseguire la conservazione e la valorizzazione dell'assetto attuale ed il recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione degli eventuali detrattori; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

Nei contesti armentizi individuati nel PTC come categoria "b" di cui all'art.9 delle presenti NTA, va perseguita la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato. Si può operare la trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; la trasformazione dell'assetto attuale deve essere compatibile con la qualificazione paesaggistica.

##### **11.2. Direttive di tutela**

In riferimento ai contesti armentizi individuati nel PTC come categoria "a" e "b" di cui all'art.9 delle presenti NTA, gli strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale, recependo le seguenti direttive di tutela.

Va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici, individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Inoltre va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto; va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

### **Art. 12- Prescrizioni di base**

I contesti armentizi individuati nel PTC come categoria “a” di cui all’art.9 delle presenti NTA, sono sottoposti alle seguenti “prescrizioni di base” (direttamente vincolanti), anche ai sensi dell’art.5.06 e dell’art. 5.07 delle NTA e del Putt/p della Regione Puglia.

#### **12.1. Beni diffusi del paesaggio agrario**

I contesti armentizi di categoria “a”, vengono riconosciuti quali “beni diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico e, quindi, come beni da salvaguardare, in quanto sistemi complessi costituiti composti da:

- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- alberature stradali e poderali;
- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano, per le aree esterne ai “territori costruiti”, individua, un unico regime di tutela da applicarsi sia alla AP che alla AA.

##### **12.1.1. Prescrizione di base**

Nell’ AP e nell’AA, si applicano gli “indirizzi di tutela” e le “direttive di tutela di cui all’art. 11 delle presenti NTA; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

**a.** non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

**b.** non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;

2. le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;

3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

**c.** sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti;

2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;

3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

**d.** sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato, anche con:

- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;

- chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;

- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

**e.** sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

## **12.2. Zone archeologiche**

I contesti armentizi di categoria "a", vengono riconosciuti quali "zone archeologiche" anche ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Ai fini della tutela dei contesti armentizi di categoria "a" e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano (per le aree esterne ai "territori costruiti"), individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi alla Ap ed alla AA del tratturo.

### **12.2.1. Prescrizione di base**

Nell' AP, si applicano gli "indirizzi di tutela" e le "direttive di tutela di cui all'art. 11 delle presenti NTA; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

**a.** non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. ogni trasformazione del sito eccettuata le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);

3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

**b.** sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dello stato e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i tratturi (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei tratturi;

2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei tratturi.

Nella AA, si applicano gli “indirizzi di tutela” e le “direttive di tutela” di cui all’art. 11 delle presenti NTA; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

**a.** non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

**b.** non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d’uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra le tratturi ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;

2. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;

3. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

**c.** sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti;

2. la superficie ricadente nell’ “area annessa” può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue.

**d.** sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato ed a parcheggio;

2. infrastrutturazione tecnologica senza significative modificazioni del sito;

3. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga ai comma precedenti.

Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti al 29.12.2003 (data di entrata in vigore della legge 29/2003), alle seguenti condizioni:

- parere della Soprintendenza archeologica per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983;
- acquisto del suolo pertinenziale, nella misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui all'art.13.

Le opere non regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 13. Aree tratturali prive di interesse archeologico**

a. I tronchi tratturali di cui all'articolo 9, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente alienati:

- a favore degli enti locali con il vincolo permanente di destinazione;
- a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.

b. Il prezzo della vendita è così stabilito:

- per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
- per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.

c. Gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dell'articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.

d. In caso di comprovata difficoltà finanziaria dell'acquirente, la Giunta regionale può concedere dilazione nel pagamento, fino al massimo di dieci anni, gravata di interessi al tasso legale.

e. La vendita dei beni oggetto presenti NTA, comunque, s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite.

### **Art.14- Indicatori di qualità' e procedure**

1. Per gli edifici storici presenti nel contesto armentizio (AP+AA), individuato nel PTC come categoria "a" di cui all'art.9 delle presenti NTA, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico esistente, e dei profili scarpati a corda molla dei prospetti, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta) devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, rispettare i riquadri, oppure essere bianco-calce.

La ristrutturazione edilizia dei trulli, delle poste, dei casini e degli edifici storici esistenti in genere, deve prevedere anche il ripristino dei "passaturi", dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze (scarpa e apparecchiatura della "parete", dimensione degli "scapoli" e della "coperta", ecc.), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

2. Nel caso di ristrutturazioni e di nuove costruzioni, nella “analisi di impatto paesaggistico” da allegare al progetto si terranno in considerazione:

- il mantenimento delle caratteristiche dell’architettura del luogo (geometria complessiva dell’edificio che a parità di volume minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne; prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture; assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all’involuppo del volume; posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura (in modo da marcare al massimo l’ombra propria dell’apertura; ecc.);
- la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali della pietra (murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati; orizzontamenti murari a volta con falde finite con tegumento di “chianche” a vista); nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell’edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato;
- i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e “l’aspetto” di quelli tradizionali;
- il non uso di marmi, di rivestimenti ceramici e simili, intonaco plastico e simili;
- opere in ferro con geometrie tradizionali.

3. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma della l.n. 1089/1939, ed in attuazione delle leggi e/o decreti statali n.3267/ 1923 (vincolo idrogeologico), n.1497/1939 (protezione paesaggio), n. vari/agosto 1985 (c.d. “galassini”) o D.LGSN. n.42/2004, il proponente deve chiedere l’autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge ed il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere della CEC integrata dal membro “esperto”, come in appresso specificato.

Anche se non direttamente connessi ad edifici, il PTC sottopone a tutela i muretti di pietra a secco che, nei contesti rurali vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di “percorsi ecologici”.

5. La “analisi di impatto paesaggistico” è costituita da una elaborazione finalizzata all’accertamento della entità delle modificazioni indotte dall’intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell’effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritte/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio, e del valore di insieme del paesaggio;
  - descrizione delle opere progettate;
  - descrizione delle opere di mitigazione previste;
  - descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull’insieme del paesaggio;
  - descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,
- deve essere motivata l’ammissibilità dell’intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

6. I progetti e le annesse “analisi di impatto paesaggistico”, prima dell’esame da parte della Commissione Edilizia Comunale (ove esistente), vanno istruiti (per gli aspetti paesaggistici) anche da parte del membro “esperto” (che, laureato in

ingegneria civile sezione edile o in ingegneria edile o in architettura, con documentata formazione ed esperienza nel settore, è segnalato dai competenti ordini professionali che ne validano il curriculum professionale) con motivata e firmata relazione.

Detta relazione deve “istruire” il progetto allo scopo di consentire alla CEC (ove esistente) la formulazione di un consapevole parere “favorevole”, oppure “favorevole con prescrizioni”, oppure “sfavorevole”- nel merito di:

- conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;
- rispetto degli “indirizzi di tutela”;
- rispetto delle “direttive di tutela”;
- rispetto delle “prescrizioni di base”;
- idoneità paesaggistica e colturale delle opere e delle sistemazioni del suolo.

In assenza del membro esperto, tale relazione va formulata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Così come disposto dal Capo V art. 156 del D.Lgs n.42/2004, fino all'avvenuta verifica ed adeguamento dei Piani Paesaggistici, di cui all'art.149 del D.Lgs.490/99, ai contenuti dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tutti i progetti ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PTC ancorché adeguato al PUTT/P, seguono le procedure di approvazione stabilite dalle NTA del PUTT/P di cui agli art.5.01 (Autorizzazione paesaggistica); art. 5.03 (Parere Paesaggistico); art. 5.04 (Attestazione di compatibilità paesaggistica); art. 5.07 (Deroga) ovvero le disposizioni di cui all'art.23 della L.R. n.20/2001. Quanto sopra fermo restando il controllo di legittimità esercitato in maniera concorrente dalla Regione (relativamente alle aree sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PTC adeguato al PUTT/P) e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggio (relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.Lgsn.42/2004).

### **Art.15- Le regole di “buona pratica”**

I contesti armentizi individuati nel PTC come categoria “a” e “b” di cui all'art.9 delle presenti NTA, sono sottoposti alle seguenti, regole di “buona pratica”, assimilabili alle “direttive di tutela” di cui all'art.12 delle presenti NTA.

#### **15.1 – I limiti lungo i tratturi**

I muri di delimitazione del tronco armentizio devono essere “a secco”, di altezza e spessore variabile in relazione alla geometria della sezione trasversale della strada, e devono essere restaurati e/o realizzati nel rispetto (per tecnologia costruttiva ed assetto geometrico) delle antiche regole d'arte dei “maestri parietari”.

I conci con due piani pressochè paralleli, a spacco di cava e sbozzati al martello, vanno posizionati privilegiando l'assetto orizzontale ed apparecchiati a secco, con una leggera scarpa a stringere verso l'alto, in modo “legato” sulla verticale onde aumentare la stabilità del muro sia alle azioni verticali che quelle orizzontali dovute alla spinta del terreno.

Il coronamento superiore del muro deve essere eseguito con la cimasa (anticamente denominata “paralupi”) costituita dalla sequenza di uno o due conci di grosse dimensioni posti di traverso e di lunghezza complessiva superiore allo spessore del muro sin da aggettare su entrambi i lati dello stesso.

Le testate dei muri a secco, di termine o in corrispondenza dei varchi di accesso al fondo, hanno i cantonali lavorati al martello e la cimasa di coronamento risvoltata.

I portali ed i relativi cancelli in ferro battuto, di accesso al fondo o agli immobili residenziali/produttivi, vanno tutelati e ripristinati; eventuali nuovi portali e cancelli vanno realizzati geometrie e materiali analoghi a quelli esistenti.

### **15.2 – La pietra lungo i tratturi**

L'architettura storicamente caratterizzante l'area murgiana e sub-murgiana e quella tipica "della pietra a secco": dolmen, specchie, pagliai, trulli, masserie, jazzi, poste, paretoni, evidenziano sempre la "parete" in pietra a vista brunita dai licheni oppure plasticamente ricoperta dagli strati di calcina (scialbi) che ad ogni stagione vengono pennellati, con o senza mescolare al grassello diluito terre colorate.

I manufatti sono costruiti utilizzando la tecnica costruttiva dei maestri parietari con il materiale del sito "accumulato" con lo spietramento del terreno contiguo coltivato.

Il restauro e la valorizzazione dei manufatti in pietra è condizione essenziale per la riqualificazione del paesaggio attraversato dai tratturi.

Il corretto restauro dei manufatti esclude l'uso delle tecnologie moderne (la tecnica invasiva delle "iniezioni" di miscele cementizie quanto mai pernicioso sia sul piano concettuale che su quello tecnico) e richiede operazioni di "scuci e cuci", di smontaggio e rimontaggio, richiamandosi al principio dell'anastilosi.

Nella generalità dei casi si eviterà lo smontaggio totale della struttura del trullo (cannella) e del manto di copertura per non perdere le tracce della geometria originaria e della disposizione delle chiancarelle lungo le curve di livello.

Il materiale di integrazione dovrà essere conforme a quello originario (chiancarelle ricavate a spacco di cava e non lastre segate) ed adattato lavorandolo al martello e non alla bocciarda, onde mantenere la plasticità della superficie superiore e di bordo.

I pavimenti devono essere in pietra ed i serramenti in legno con o senza protezioni in ferro battuto.

### **15.3 – Il verde lungo i tratturi**

Il verde piantumato a integrazione di quello esistente o di nuovo impianto deve mantenere le caratteristiche vegetazionali presenti nel sito ed essere costituito da alberature di alto fusto e/o da "macchia"; in particolare, lungo tutto i tratturi, sono consigliate, per le alberature, essenze quali ulivo, carrubo, querce sempreverdi (leccio), querce caducifoglie (roverella, fragno); per gli arbusti e la macchia: olivastro, quercia spinosa, alloro, quercioli, rovi, lentisco, mirto, corbezzolo compatibilmente con la natura chimica dei terreni e con i fattori microclimatici del sito.

In generale la nuova piantumazione assumerà le connotazioni:

- del "bosco", con rimodellazione e risagomatura del terreno, quando alla stessa è affidata anche la funzione di "fascia ecologica boscata" a difesa dall'inquinamento acustico di insediamenti residenziali e produttivi;
- del "bosco rado" o "macchia" con radure e macchie e rimodellamento del terreno, quando alla stessa è affidata anche la funzione di recupero paesaggistico e di luogo di sosta;
- del "filare" quando alla stessa è affidata la funzione di evidenziazione di tracciati o di elementi lineari (rampe di immissione e di uscita, incroci canalizzati, ecc.); di specifica qualificazione di luoghi attrezzati per la sosta (ombreggiamento e architettura dei parcheggi), di separazione tra campi a diverso regime colturale; di sottolineatura di "linee morfologiche" quali le incisioni (impluvi naturali e canali).

I percorsi all'interno delle aree a verde, tutti pedonali, sono sterrati e/o lastricati in pietra "a chianche" secondo l'uso locale, con la disciplina delle acque superficiali ottenuta con sistemazioni "naturalistiche" e con gli impluvi antierosione costituiti dalle tipiche "chianchette" a canaletta.